

# LEGISLAZIONE NEWS

A cura dell'Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale • Arpa Emilia-Romagna

## DECRETO "SEMPLIFICAZIONI APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 16/7/2020

DI n. 66 del 16/07/2020 in GU n. 24/L del 16/07/2020

In data 16 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il cd. Decreto Semplificazioni, il quale contiene diverse novità anche per quanto attiene alla materia ambientale e alla Pubblica amministrazione. In particolare, nell'attuale provvisoria versione, si segnalano dei rilevanti interventi sulla generale disciplina del procedimento amministrativo, sul procedimento di valutazione di impatto ambientale, sul danno ambientale e le attività di bonifica, sulla materia energia, sulla disciplina degli appalti, sulle grandi opere da avviare gestendole secondo il cd. 'modello Genova', sull'istituto dell'abuso d'ufficio, e sulla digitalizzazione della Pa.

Un'analisi completa del DL verrà effettuata sul prossimo numero della rivista.

## LEGGE N. 40 DEL 5/6/2020 DI CONVERSIONE DEL DL LIQUIDITÀ (DL N. 23/2020), RIFIUTI SANITARI STERILIZZATI GESTITI COME URBANI

### Disposizioni inerenti la materia ambientale

La legge di conversione in oggetto contiene anche alcune norme che interessano la materia ambientale. In particolare, il suo art. 30bis dispone che fino a 30 gg. dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al Dpr n. 254 del 15 luglio 2003, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato regolamento, siano sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

Fra le altre norme di interesse ambientale alcune riguardano l'inclusione dei servizi ambientali nella categoria delle attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa e gli obiettivi annuali di gestione dei pneumatici fuori uso. In sintesi: l'art 4bis inserisce tra le attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012) i servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. L'art. 4ter, invece, disciplina gli obiettivi annuali di gestione degli pneumatici fuori uso e, tenendo

conto della situazione emergenziale derivante dalla pandemia, stabilisce che gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale (come fissati ai sensi dell'art. 228, comma 1, del Dlgs 152/2006) pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, specifica la norma, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.

## LIMITI DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA DELLE REGIONI IN MATERIA DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI: SI PRONUNCIA LA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale, nel confermare la propria giurisprudenza sul riparto di competenza fra Stato e Regioni in materia di disciplina del regime abilitativo degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme della Regione Basilicata che tale riparto di competenze hanno violato Corte Cost., 5 giugno 2020, n. 106

Il Giudice delle Leggi ha affermato più volte che la disciplina del regime abilitativo degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili è riconducibile alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, comma 3, Cost.). I relativi principi fondamentali sono anche dettati dall'art. 12, in particolare al comma 10, del Dlgs n. 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e dalle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", adottate in attuazione di quest'ultimo, con il Dm 10 settembre 2010 (sentenze n. 286 e n. 86 del 2019). Tali linee guida, adottate in sede di Conferenza unificata e quindi espressione della leale collaborazione fra Stato e Regione, sono vincolanti. Ne consegue che le Regioni non possono prescrivere "limiti generali inderogabili, vevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea" (sentenza n. 286 del 2019).

Con la pronuncia in commento, nell'applicazione dei medesimi arresti giurisprudenziali, la Corte costituzionale, ha quindi dichiarato "l'illegittimità costituzionale



degli articoli 9, 10, 12 e 13, comma 3, della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione Basilicata)".

## DGR EMILIA-ROMAGNA N. 708 DEL 22/06/2020. IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL COMPARTO AGROALIMENTARE

Con la delibera in oggetto, riscontrando la richiesta formulata da Arpa circa i limiti quantitativi entro i quali i fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue industriali del comparto agroalimentare, autorizzati anche al trattamento dei rifiuti, possano essere autorizzati per utilizzi agronomici, la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha disposto che i fanghi dei depuratori del comparto agroalimentare siano utilizzabili in agricoltura solo quando l'attività depurativa prevale su quella di trattamento rifiuti effettuata nel medesimo impianto. La questione nasce dalla Dgr n. 2773/2004 ("Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura"), provvedimento che ha introdotto un veto regionale all'utilizzo agronomico dei fanghi prodotti da impianti di depurazione delle acque di scarico autorizzati al trattamento di rifiuti, come "integrata" dalla successiva Dgr n. 1801/2005 recante disposizioni *ad hoc* - aperte anche al trattamento di rifiuti — per gli impianti di depurazione delle acque reflue industriali del comparto agroalimentare.

La Giunta regionale, per rispondere ad Arpa, ha deciso di ricorrere al cd. "criterio quantitativo", già utilizzato dalla giurisprudenza, seppur per fini diversi e in altri contesti, per definire la natura di un impianto o la natura della risultante in caso di miscelezioni ("i quantitativi delle acque reflue aziendali avviate a depurazione devono risultare superiori al 50% del totale trattato nell'impianto su base annua").